

TI_GERICHTE 52.1997.68 vom 30. Mai 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-05-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.68

FR: TI_GERICHTE 52.1997.68 du 30 mai 1997

IT: TI_GERICHTE 52.1997.68 del 30 maggio 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 17

cpv. 1 lett. a) e c) LCS). In caso di concorso di infrazioni vige il principio dedotto dall'art. 68 CP, secondo il quale la revoca è pronunciata in funzione dell'infrazione più grave, la quale può essere aumentata in misura adeguata (DTF 122 II 180 e segg. consid. 5b; 120 Ib 54; 116 Ib 151). 5. 5.1 L'applicazione del disposto di legge che prevede la revoca obbligatoria (art. 16 cpv. 3 LCS) é subordinata a tre condizioni: che il conducente abbia infranto una norma della circolazione, che abbia gravemente compromesso la sicurezza della circolazione e da ultimo che abbia commesso una colpa grave, intenzionale o per negligenza. L'infrazione ad una norma della circolazione é realizzata sia quando il conducente infrange disposizioni della LCS, sia quando non ottempera a regole volte ad assicurare la sicurezza del traffico previste in ordinanze di applicazione alla LCS. Per compromettere gravemente la sicurezza della circolazione non é necessario che un conducente metta concretamente in pericolo gli altri utenti della strada; é sufficiente un pericolo astratto (cfr. Bussy-Rusconi, Commentaire annoté du Code suisse de la circulation routière, ed. 1996, ad art. 16 LCS, no 5.2.2). Il quesito a sapere se in una ben precisa fattispecie il comportamento del conducente di un veicolo abbia dato luogo ad una situazione di accresciuto pericolo astratto o meno, non dipende dal genere di norme della circolazione violate, bensì dalle circostanze di fatto che caratterizzano il singolo caso concreto. Vi è da ammettere l'esistenza di un rischio astratto accresciuto allorquando sussiste la possibilità imminente di una messa in pericolo concreta o di un infortunio (DTF 118 IV 285 e segg.). 5.2 Nel caso concreto, è a ragione che il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'insorgente, immessosi in un'intersezione senza arrestarsi ad un impianto semaforico indicante luce rossa, abbia compromesso gravemente la sicurezza della circolazione realizzando la fattispecie di cui all'art. 16 cpv. 3 lett. a LCS. L'omissione di arrestarsi ad una segnalazione semaforica indicante luce rossa comporta in effetti un'alta probabilità di incidente e costituisce pertanto un comportamento gravemente lesivo della sicurezza della circolazione stradale, per cui s'impone la revoca della licenza di condurre (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, vol. III, pag. 202 e giurisprudenza ivi citata). Omettendo di fermarsi all'impianto semaforico indicante fermata, il ricorrente ha di fatto creato una situazione di pericolo concreto soprattutto per i conducenti prioritari sopraggiungenti che, in virtù del principio dell'affidamento, potevano confidare sul fatto che egli si sarebbe immesso nell'intersezione solo nel momento in cui il segnale luminoso commutava su luce verde. Ben si giustifica dunque che a _____ sia revocata la licenza di condurre per la durata di un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCS). Per tutti i motivi

sopraesposti, il ricorso va respinto. 6. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 3, 18, 28, 43, 47 PAmm; 16 cpv. 2 e cpv. 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. a LCS, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione affinché fissi un nuovo periodo di revoca. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.